

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 gennaio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015. (16R00423) Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 15.

Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA. (16R00392) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 16.

Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56). (16R00393) Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 12.

Disciplina organica delle attività estrattive. (16R00441) Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2016, n. 46.

Città murate della Toscana. (16R00405) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2016, n. 47.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003. (16R00406) Pag. 35

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 19.

Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIA-PI. (16R00416) Pag. 38

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 luglio 2016, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. Disposizioni varie. (16R00395) Pag. 40





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 3 agosto 2016)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).***Art. 1.***Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in € 1.455.649.449,86 delle quali:

riscosse	€	1.349.432.546,07
rimaste da riscuotere	€	106.216.903,79

Art. 2.*Spese di competenza*

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in € 1.430.429.942,10 delle quali:

pagate	€	1.155.218.468,20
rimaste da pagare	€	275.211.473,90

Art. 3.*Riepilogo della competenza*

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2015 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	€	1.455.649.449,86
spese	€	1.430.429.942,10
risultato positivo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015	€	25.219.507,76

Art. 4.*Entrate esercizi precedenti*

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2014 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono approvati in complessivi € 641.684.080,90 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2015	€	756.196.050,02
minori accertamenti in conto residui attivi	€	11.386.618,08
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2015	€	744.809.431,94
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2015	€	103.125.351,04
residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015	€	641.684.080,90

Art. 5.*Spese esercizi precedenti*

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2014 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono approvati in complessivi € 380.688.637,71 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2015	€	728.044.014,63
minori riaccertamenti in conto residui passivi	€	55.516.587,47
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2015	€	672.527.427,16
residui passivi pagati al 31 dicembre 2015	€	291.838.789,45
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2015	€	380.688.637,71



Art. 6.

Riepilogo dei residui

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2015 (art. 1)	€	106.216.903,79
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2014 e precedenti (art. 4)	€	641.684.080,90
totale	€	747.900.984,69

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimaste da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2015 (art. 2)	€	275.211.473,90
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2014 e precedenti (art. 5)	€	380.688.637,71
totale	€	655.900.111,61

Art. 7.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in € 125.598.465,87 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2014	€	120.097.826,41
riscossioni nell'esercizio 2015	€	1.452.557.897,11
pagamenti nell'esercizio 2015	€	1.447.057.257,65
fondo cassa al 31 dicembre 2015	€	125.598.465,87

Art. 8.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è accertato nell'ammontare di € 217.599.338,95 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2015 (art. 1)	€	106.216.903,79
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2015 (art. 4)	€	641.684.080,90
fondo cassa al 31 dicembre 2015 (art. 7)	€	125.598.465,87
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2015 (art. 2)	€	275.211.473,90
spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2015 (art. 5)	€	380.688.637,71
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2015	€	217.599.338,95

Art. 9.

Situazione patrimoniale


1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2015 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	€	3.719.362.543,28
passività	€	950.803.844,20
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2015	€	2.768.558.699,08

Art. 10.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9. (allegato A).



Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea

1. I fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2015, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Sono regolarizzati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di partite di giro e contabilità speciali:

a) € 739.377,32 sul capitolo 13050 «Gestione del fondo regionale per l'abitazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72535 «Gestione del fondo per l'abitazione» dello stato di previsione della Spesa;

b) € 5.171,99 sul capitolo 13300 «Gestione fondo borse di studio Ugo e Liliana Brivio» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72650 «Gestione fondo borse di studio Ugo e Liliana Brivio» dello stato di previsione della Spesa;

c) € 2.586,31 sul capitolo 13550 «Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 «Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13.

Pubblicazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 agosto 2016

IL PRESIDENTE: ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00423

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 15.

Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29-S1 del 21 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricapitalizzazione SCR Piemonte SpA

1. Al fine di continuare a dotare la Regione di uno strumento coerente con la normativa nazionale ed europea in materia di centrali uniche di committenza, mantenendo l'iscrizione di SCR Piemonte SpA nell'elenco dei soggetti aggregatori quale centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è autorizzato per l'anno 2016 l'aumento di capitale di euro 2.782.499,00, considerato il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

2. L'aumento di capitale di cui al comma 1 ha carattere straordinario, non ripetibile, ed è considerato del tutto estraneo alla gestione caratteristica.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri per l'incremento delle attività finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'ambito della missione 01, programma 01.03 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte nell'esercizio finanziario 2016 con le risorse di parte corrente iscritte all'interno della missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 luglio 2016

*p. il Presidente
il vice Presidente*
RESCHIGNA

16R00392

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 16.

Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 del 29 luglio 2016 al Bollettino Ufficiale n. 30 della Regione Piemonte)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA IN SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

Liquidazione delle IPAB

1. La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto, o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente al comune di competenza o ad altro ente che svolge attività socio-assistenziale sul territorio del medesimo distretto socio-sanitario.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le parole: «e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 26» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 le parole: «e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture» sono soppresse.

3. Dopo il comma 5-*sexies* dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

«5-*septies*. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Città di Torino. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'art. 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al funzionamento il comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL.

5-*octies*. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune.».


4. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'art. 9, comma 5-*septies*.».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di:

- a) coordinare le commissioni di vigilanza;
- b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare;
- c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.».



6. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e gli indirizzi per l'esercizio delle attività relative all'auto-rizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attività e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'art. 27. Nella determinazione delle modalità ed indirizzi per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari:

a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate;

b) omogeneità delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale;

c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

d) documentabilità degli interventi.».

7. Dopo il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semi-residenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilità;

b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti;

c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;

d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture;

e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie.

4-ter. La Giunta regionale definisce, altresì, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonché i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.».

8. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «provoca» sono inserite le seguenti «la sospensione o».

9. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 è inserito il seguente:

«2-bis. La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuità delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30.».

10. Il comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«8. Con il provvedimento regionale di cui all'art. 26, comma 4, sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.».

11. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2004, dopo la parola «adozione» sono aggiunte le seguenti: «e pubblicazione on-line».

12. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunta la seguente:

«g-bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa.».

13. L'art. 30 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Sanzioni). — 1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.


4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'art. 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.

8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.



9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalità di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7.

11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'art. 26.»

14. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 1/2004 è abrogato.

15. Il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative:

a) alle strutture delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento;

b) alle strutture delle quali la Città di Torino è titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonché sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.»

16. Dopo il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92) sono abrogati.»

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole «nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2012 le parole «nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2012 dopo le parole «possono essere conseguiti» sono aggiunte le seguenti «oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'art. 3, comma 2,».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA ED ISTRUZIONE

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte) le parole «corsi professionali» sono sostituite dalle parole «corsi a carattere pre-accademico».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1991, l'alinfa «Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'assessorato istruzione della Regione Piemonte - Settore istruzione - e per conoscenza al distretto scolastico competente, domanda dalla quale risulti:» è sostituita dalla seguente: «Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti:».

3. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«1. Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non può essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.»

4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1991 è abrogato.

5. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1991 è abrogato.

6. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«1. L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali.»

7. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/1991 le parole: «l'Assessorato regionale» sono sostituite dalle seguenti «la struttura regionale».



8. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la commissione istituita ai sensi dell'art. 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.»

9. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«4. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso.»

10. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali.»

11. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle prove finali le commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da:

- a) un esperto con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del personale didattico;
- c) un rappresentante del comune.»

12. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1991, l'alinfa «Entro il 30 settembre di ogni anno gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono fare pervenire all'assessorato istruzione della Regione Piemonte - Settore istruzione, domanda in carte legale con la seguente documentazione:» è sostituita dalla seguente: «Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private, che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-academico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione:».

13. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1991 è abrogata.

14. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1991 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.»

15. L'art. 11 della legge regionale n. 49/1991 è abrogato.

16. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1991 è sostituito dal seguente:

«1. Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.»

17. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/1991 è abrogata.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 38

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali), l'alinfa «Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:» è sostituita dalla seguente «Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'art. 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'art. 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:».

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'art. 5.»

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2000 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».

Art. 6.

Istituzione Borsa di studio «Stefano Rigatelli»

1. È istituita la Borsa di studio annuale intitolata «Stefano Rigatelli», destinata a dottorati di ricerca (PhD) su tematiche ambientali.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di assegnazione del beneficio.

3. L'ammontare della borsa di studio è determinato in euro 5.000,00.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2016 in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell'ambito della missione 04, programma 04.02 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si provvede mediante prelievo di pari ammontare dal fondo di riserva di cui alla missione 20, programma 20.01 del medesimo bilancio.


Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988 n. 15

1. Al termine del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) è aggiunto il seguente periodo: «Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati.»



Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di *sci*), le parole «organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «organizzati dal Collegio regionale dei maestri di *sci* e approvati dalla Regione».

2. Al termine del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992, sono aggiunte le parole «avente carattere conoscitivo».

3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992, la parola «annualmente» è sostituita dalle seguenti «ogni tre anni».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41

1. Al comma 5-*bis* dell'art. 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), dopo le parole «La Giunta regionale, di concerto con» le parole «Collegio nazionale» sono sostituite dalle seguenti «Collegio regionale».

2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 41/1994, le parole «agli articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono i seguenti:

a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;

b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;

c) privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;

d) imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di «ospitalità rurale familiare»;

e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;

f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1999 è abrogata.

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«5. La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.».

4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte S.p.A. o a diversi istituti di credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'art. 6, comma 2.».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), le parole «Comuni o loro consorzi, comunità montane, province e consorzi pubblici, qualora costituiti.» sono sostituite dalle seguenti «enti pubblici».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di *sci*.».

2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 83 della legge regionale n. 44/2000 è abrogata.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33


1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di *sci*» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 82, comma 1, lettera f-*bis*) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), la regione si avvale del Collegio regionale dei maestri di *sci*.».

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), prima della parola «somministrare» sono inserite le seguenti «preparare e».



2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b*) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera *a*), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;»

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2015 è sostituita dalla seguente:

«*c*) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;».

4. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b*) il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2015 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualità precedenti.».

6. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2015 le parole «della PLV» sono sostituite dalle seguenti: «della produzione standard».

7. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2015 le parole «alla PLV» sono sostituite dalle seguenti: «alla produzione standard».

8. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015 è abrogato.

9. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015 è sostituito dal seguente:

«2. L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.».

10. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015, dopo le parole «cucina dell'abitazione.» sono aggiunte le seguenti: «Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare.».

11. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2015 è inserito il seguente:

«*2-bis*. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura ricettiva agrituristica o di "ospitalità rurale familiare" è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 14.».

12. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2015 le parole «della PLV» sono sostituite dalle seguenti: «della produzione standard».

13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) è sostituita dalla seguente: «*b*) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisicomotorie-ricreative;».


2. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 93/1995, dopo le parole «Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)» sono inserite le seguenti «e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),» e le parole «l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)» sono sostituite dalle seguenti «la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)».

3. Dopo la lettera *l*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 93/1995, è aggiunta la seguente: «*l bis*) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.».

4. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 93/1995, dopo le parole: «del CONI» sono inserite le seguenti «, del CIP» e le parole «dell'ISEF» sono sostituite dalle seguenti «della SUISM».

5. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 93/1995 è sostituito dal seguente:

«5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana di Torino, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legi-



slativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.».

6. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 93/1995, le parole «dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge» sono soppresse.

7. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 93/1995, dopo le parole «del CONI» sono inserite le seguenti: «e del CIP».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 16.

Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR

1. Per le finalità proprie del Servizio sanitario, la Regione può avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Con apposito accordo quadro tra la Regione e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza.

3. Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private), le parole «dalla Giunta Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione con provvedimento dirigenziale».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole «della Giunta regionale» sono soppresse.

3. Al termine del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 sono aggiunte le seguenti: «, rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.».

4. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale».

5. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze».

6. Il comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 è abrogato.

7. Al comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/1987 le parole «acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2» sono soppresse.

8. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/1987 è sostituito dal seguente:

«5. La nomina del direttore sanitario è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata.».

9. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/1987 è sostituito dal seguente:

«1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanità le irregolarità che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'art. 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'art. 7, commi 7 e 8.».

10. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1987 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «La Regione, con provvedimento dirigenziale».

11. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1987 è sostituito dal seguente:

«4. In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione può provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55

1. Al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984) le parole «ed accreditati» sono soppresse.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10

1. L'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Organi dell'azienda sanitaria regionale*). — 1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale, il Collegio di direzione ed il Collegio sindacale.».

2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 10/1995, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Collegio di direzione*). — 1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito, quale organo dell'azienda, il Collegio di direzione.

2. Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni:
a) concorre al governo delle attività cliniche;



b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;

c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

3. La partecipazione alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliere universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Università.

4. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al Governo delle attività cliniche.

5. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei direttori dei distretti alle stesse afferenti.

7. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché i rapporti tra il Collegio di direzione e gli altri organi delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati nei rispettivi atti aziendali, in conformità alle indicazioni generali impartite dalla Giunta regionale.

8. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.»

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), le parole «non inferiore a trecento metri» sono sostituite dalle seguenti «inferiore a trecento metri» e le parole «non inferiore a cinquecento metri» sono sostituite dalle seguenti «inferiore a cinquecento metri».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA

Art. 21.

Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale «Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi»

1. La Regione aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato «Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi», costituito, senza scopo di lucro, con la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi in una prospettiva regionale e locale.

2. Il GECT «Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi» ha sede sociale a Mennheim, Baden - Wurttemberg, in Germania, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è disciplinato dal diritto tedesco, ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.

3. Il GECT «Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi», è dotato di una convenzione e di uno statuto che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, approvati in data 24 aprile 2015 all'unanimità dai membri fondatori.

4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota di euro 5.000,00 annui, ai cui oneri si fa fronte mediante l'istituzione di un capitolo denominato «Oneri finanziari per la partecipazione della Regione Piemonte al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) - Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi» (articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88/2009) nell'ambito della missione 10, programma 10.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

5. La partecipazione al GECT «Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno Alpi» si intende perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal regolamento (EU) n. 1302/2013.

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo le parole «piano regionale» sono inserite le seguenti «della mobilità e».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti è lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio:


a) definisce la politica regionale della mobilità e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali;

b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali;

c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale.



3-ter. I piani di settore delimitano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilità e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilità sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

3-quater. I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.»

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.»

5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«4-bis. I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.»

6. All'alinea del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 dopo le parole «di trasporto pubblico» sono inserite le seguenti: «in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,».

7. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 è abrogato.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituita dalla seguente:

«*a*) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le amministrazioni provinciali;»

2. Il comma 2-bis dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 è sostituito dal seguente:

«2-bis. La programmazione di cui al comma 2 è svolta, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.»

3. Al comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 dopo le parole «la Regione provvede», sono inserite le seguenti: «in conformità con il Piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) è sostituita dalla seguente: «Pianificazione e programmazione regionale».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2008 è sostituito dal seguente: «Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attività di servizio, nonché coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilità e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:».

3. L'art. 3 della legge regionale n. 8/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Strumenti di pianificazione e programmazione*). — 1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'art. 2 è svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali.

2. Il piano regionale della logistica, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti, è lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che:

a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalità di trasporto;

b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realtà portuali, alle aree logistiche contermini, nonché ai principali corridoi infrastrutturali sovrapregionali;

c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonché gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalità, il trattamento delle merci e l'accessibilità al sistema.

3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalità per:

a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali già esistenti;

b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci;

c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche;



d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonché dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitività del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;

e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalità per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 7;

f) gli interventi sulle tecnologie.».

4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2008 le parole «al documento degli interventi e delle priorità» sono sostituite dalle seguenti: «ai programmi di attuazione».

5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2008 le parole «nel documento degli interventi e delle priorità» sono sostituite dalle seguenti: «nei programmi di attuazione».

6. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2008 le parole «al documento degli interventi e delle priorità» sono sostituite dalle seguenti «ai programmi di attuazione».

7. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2008 le parole «del documento» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi di attuazione».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E FORESTE

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo le parole «della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27» sono aggiunte le seguenti «e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/1982 è sostituito dal seguente:

«3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.».

3. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 32/1982 le parole «ed alle guardie ecologiche volontarie» sono sostituite dalle seguenti: «alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria».

4. Il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 32/1982 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione è maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1) non risulti regolarmente immatricolato;

2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;

3) sia privo di assicurazione;

4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale n. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5-bis dell'art. 11 o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centuno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'art. 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;



h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'art. 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27 e di cui all'art. 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'art. 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui all'art. 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'art. 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'art. 27 comma 1 e di cui all'art. 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato».

5. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 dopo le parole «delle province» sono inserite le parole «e della Città metropolitana di Torino» e le parole «per la quota loro spettante» sono soppresse.

6. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 è abrogato.

7. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 dopo le parole «Le province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Torino».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) dopo le parole «dei proprietari» sono inserite le seguenti: «e dei loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province) è sostituito dal seguente:

«2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'art. 3, comma 30, della legge n. 549/1995».

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/1996 le parole «, per la sola parte di spettanza stabilita dall'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995,» sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/1996 è sostituita dalla seguente:

«a) “Fondo per investimenti di tipo ambientale”, costituito dal gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;».

4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/1996 è sostituita dalla seguente:

«b) “Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalità previste dall'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995”, costituito dal gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a)».

Art. 28.

Rideterminazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare del tributo speciale, ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato nella misura di:

a) euro 0,006 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

b) euro 0,012 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,006 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

c) euro 0,015 per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a euro 0,010 per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti pericolosi.

2. Nelle more della normativa regionale di riordino della materia in attuazione delle modifiche introdotte alla legge n. 549/1995 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 39/1996, è corrisposto alla Città metropolitana di Torino e alle province un contributo di valore corrispondente al 10 per cento del tributo riscosso nell'anno precedente.

3. Agli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 2, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2016, si provvede tramite istituzione di apposito capitolo nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01, programma 01.04 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, alla cui copertura si provvede mediante riduzione delle previsioni di spesa corrente della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 29.

Prestazioni straordinarie

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono annualmente incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività a essa conseguenti;



c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno 2016.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sotto tetti), le parole «concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo idoneo».

2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/1998 è inserito il seguente:

«Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge».

3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1998 è sostituito dal seguente:

«6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale».

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12

1. L'art. 3 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo») è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Norma finanziaria). — 1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'art. 25-bis, comma 5 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19

1. L'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici). — 1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo, nonché le informazioni inerenti le opere incompiute di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite da provvedimenti statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni.».

Art. 33.

Risorse destinate ai Confidi

1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 «Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali»), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni,



dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Eurofidi ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi. Tali risorse sono accantonate a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuano al 31 dicembre 2023.

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) è abrogata.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 «Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociale del Piemonte Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12») è sostituito dal seguente:

«4. L'art. 3-ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualità 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale.».

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 36.

Disposizioni in materia di interpello

1. In materia di tributi regionali il soggetto competente a ricevere l'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), è la struttura regionale cui è affidata la gestione, ovvero la vigilanza sulla gestione di detti tributi.

2. All'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 212/2000, in quanto compatibili. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire ulteriori norme di attuazione di carattere procedurale.

3. Agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, della legge n. 212/2000 si fa fronte anche con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00393

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 12.

Disciplina organica delle attività estrattive.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 20 luglio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);


TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori



ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.

3. La regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la regione:

a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili;

b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse.

5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.

6. La regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.

7. La regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'art. 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:

a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;

b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;

c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera h);

d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;

e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137).

3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;

b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;

c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;

d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;


f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;

g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;

h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;

i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essiccazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;

j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello



di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;

k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:

1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;

3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;

4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera *c)*.

Art. 4.

Funzioni della regione

1. La regione svolge le seguenti funzioni:

a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 12;

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'art. 15;

d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'art. 25, al quale il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 32;

f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'art. 33;

g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 34;

h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.

2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. I comuni:

a) provvedono agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 19;

d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'art. 25;

e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'art. 26;

f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;

g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 33;

h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'art. 31.

Art. 6.

Provvedimenti di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:

a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;

b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.


2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.

4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva;



b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;

d) i contenuti dello stato di fatto.

6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della regione.

Art. 7.

Estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili

1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.

2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Capo I

PIANIFICAZIONE

Art. 8.

Piano regionale delle attività estrattive - PRAE

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatico finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della regione nel rispetto dei principi individuati all'art. 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927.

3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;

c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;

d) le aree di cava dismesse;

e) le attività estrattive in essere;

f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;

g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;

h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui all'art. 21 della legge regionale 11/2015 con riferimento alle sole sabbie e ghiaie

i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;

j) i criteri per la valutazione prevista dall'art. 7, comma 2;

k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.

4. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell'impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale:

a) sabbie e ghiaie;

b) pietre ornamentali;

c) calcari e gessi;

d) argilla per laterizi.

5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.



Art. 9.

Procedimento di approvazione del PRAE

1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'art. 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della regione.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA

Art. 10.

Disposizioni generali

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'art. 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione;

d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano ottenuto il collaudo dell'attività estrattiva autorizzata, a condizione che risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

a) riduzione della pericolosità idrogeologica;

b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;

c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;

d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;

e) non vicinanza ad aree urbanizzate;

f) distanza da aree boscate;

g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;

h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera d), non si applica alle sostanze minerali strategiche.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'art. 13.

Art. 11.

Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva

1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.



2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra il fondo cava e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.

3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.

Art. 12.

Attività di ricerca

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 5, lettera a).

3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il comune o i comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del comune o dei comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'art. 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:

a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del comune o dei comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'art. 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'art. 31.

13. Nel caso in cui il comune o i comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escusione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.


Art. 13.

Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata con le modalità di cui all'art. 14 ed è corredata:

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'art. 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi;



c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

2. La domanda di autorizzazione non conforme a quanto previsto dal comma 1 è rigettata in quanto ritenuta inammissibile entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.

Art. 14.

Procedimento autorizzatorio

1. Ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive, nonché della gestione unitaria dei rapporti con le strutture regionali e gli enti locali coinvolti nelle relative fasi istruttorie, la struttura regionale competente in materia di ambiente costituisce sportello per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva e per l'emissione di ogni conseguente provvedimento amministrativo.

2. Ai fini del coordinamento tra il procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive e la procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale):

a) contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva il soggetto proponente presenta:

1) l'istanza di VIA del relativo progetto che comprende l'eventuale domanda di valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

2) l'eventuale domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

3) l'eventuale domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007;

4) l'eventuale domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004;

b) le strutture regionali competenti nelle materie di cui alla lettera a) provvedono a comunicare contestualmente al soggetto proponente l'avvio dei rispettivi procedimenti;

c) l'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva è allineata con l'istruttoria relativa all'istanza di VIA del medesimo progetto; i termini del procedimento autorizzatorio rimangono sospesi durante i termini fissati dalla legge regionale 43/1990 per le consultazioni, per l'espressione del parere della Commissione tecnico-consulativa VIA e per l'emissione del provvedimento di VIA;

d) le strutture regionali e gli enti locali si esprimono contestualmente sul progetto dell'attività estrattiva sia ai fini del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, sia ai fini del procedimento autorizzatorio;

e) le strutture regionali, rispettivamente competenti in materia di attività estrattive e di valutazioni ambientali, valutano contestualmente gli esiti istruttori;

f) l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo 42/2004;

g) le prescrizioni dettate dal provvedimento di VIA sono recepite nel progetto dell'attività estrattiva entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di VIA.

3. Nel caso di cui al comma 2 l'autorizzazione è denegata nelle ipotesi di:

a) esito negativo della procedura di VIA o della procedura di valutazione di incidenza;

b) diniego di una delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4);

c) esito negativo dell'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell'attività estrattiva.

4. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 43/1990, la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Nel caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di VIA il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente ai sensi del comma 1 la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, corredata delle domande relative alle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività estrattiva esprimono il parere di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

6. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva o con il diniego della stessa entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della relativa domanda.

7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.



8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.

Art. 15.

Provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia, ha efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del comune o dei comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e ha durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;

b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

Art. 16.

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.

4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal comune o dai comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) delle autorizzazioni di cui all'art. 14, comma 2, lettera a);


d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il comune o i comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b). Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del comune o dei comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'art. 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.



10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

Art. 17.

Proroga dell'autorizzazione

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *b*), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) delle autorizzazioni di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a*);

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del comune o dei comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'art. 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza

maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'art. 31.

7. Nel caso in cui i comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

Capo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 18.

Realizzazione dell'attività estrattiva

1. L'attività estrattiva ha inizio entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.


4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.

5. All'interno dell'area di cava è vietato:

a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettere *f*) e *k*);

b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.

6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.



7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

Art. 19.

Garanzia fideiussoria

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del comune o dei comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'art. 26;

b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.

3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'art. 13, comma 1, lettera b).

4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera c), ha durata pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.

7. Nei casi di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione o di esecuzione di interventi di valorizzazione dell'area di cava, il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova.

8. I comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'art. 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

9. I comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera e).


10. I comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta con le modalità di cui al comma 10, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.

12. I comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'art. 31.

14. Nel caso in cui i comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.



Art. 20.

Convenzione con il comune

1. Il soggetto autorizzato e il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'art. 27.

Art. 21.

Consorzi

1. La regione e i comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

Art. 22.

Stato di fatto

1. Entro il 1° marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.

2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'art. 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.

3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959.

Art. 23.

Varianti al progetto

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

- a) aumento del perimetro;
- b) aumento della superficie;
- c) aumento dei volumi;
- d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 24.

Disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.

Art. 25.

Collaudo

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.

2. Il comune o i comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:

- a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'art. 10, comma 3, lettera b);
- b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;
- c) effettua il collaudo finale, per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;
- d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'art. 22.



4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.

5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al comune o ai comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

7. I comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.

8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'art. 32.

Art. 26.

Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo

1. Il soggetto autorizzato versa al comune o ai comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio, nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono versati ai comuni di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi di tutela ambientale connessi alle attività estrattive.

3. I comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28, comma 1, lettera e), nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto.

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

Capo IV

VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 27.

Valorizzazione dell'area di cava

1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.

2. Due anni prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d'intesa con il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, il progetto relativo a uno degli interventi di cui al comma 1, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato.

3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'art. 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.

4. Nel caso di mancata esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il comune o i comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'art. 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui i comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'art. 32.

Art. 28.

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'art. 19, comma 5;



d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'art. 22, comma 1;

e) ritardo, superiore a trenta giorni, rispetto al termine di cui all'art. 26, comma 2, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'art. 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera *c)*, si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Art. 29.

Decadenza dall'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dalla data in cui ai sensi dell'art. 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;

b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera *c)*;

c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'art. 35, comma 4, lettera *c)*;

d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'art. 19, comma 1, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo art. 19, comma 9;

f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;

h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie superiore al 10 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'art. 24;

i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996, accertata per tre volte di seguito;

j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera *h)*, nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;

m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere *l)* e *m)*, nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il comune o i comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'art. 31.

5. Nel caso in cui i comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.



Art. 30.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;

b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.

2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:

a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;

b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'art. 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'art. 31.

5. Nel caso in cui i comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

TITOLO III

AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 31.

Interventi sostitutivi di riassetto ambientale

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il comune o i comuni interessati.

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'art. 29, comma 3, e di cui all'art. 30, comma 2, il comune o i comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 19.

4. Nel caso in cui i comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.

Art. 32.

Poteri sostitutivi

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'art. 8, comma 7, all'art. 12, comma 13, all'art. 16, comma 11, all'art. 17, comma 7, all'art. 19, comma 14, all'art. 25, commi 6 e 8, all'art. 27, comma 5, all'art. 29, comma 5, all'art. 30, comma 5, all'art. 31, comma 4, e all'art. 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 33.

Vigilanza e polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai comuni interessati.

2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).



3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore dei lavori, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

Art. 34.

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.

2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima.

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'art. 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.

9. La violazione degli obblighi di cui all'art. 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.

11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.

Art. 35.

Applicazione delle sanzioni

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).

3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'art. 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

- a) al pagamento delle sanzioni amministrative;
- b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;
- c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Modifica all'art. 32 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole «posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale» sono inserite le seguenti: «o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del comune».



Art. 37.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'art. 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume scavato negli ultimi cinque anni di attività.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1996, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al comune o ai comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al comune o ai comuni, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del comune o dei comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'art. 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo art. 16;

b) il comma 2 del medesimo art. 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 16, fino all'ultima scadenza dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'art. 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'art. 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo art. 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

Art. 38.

Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 39.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28);

b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente);

c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);

d) l'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto am-



bientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12-bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

f) l'art. 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

g) la legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive);

h) la legge regionale 7 settembre 1994, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive);

i) l'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

j) l'art. 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

k) gli articoli 9 e 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

l) gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5 in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) gli articoli 5 e 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

n) i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

o) il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

p) l'art. 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

q) il comma 16 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

r) il comma 33 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

s) gli articoli 4-bis e 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

t) l'art. 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

u) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);

v) il comma 55 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

w) il comma 120 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

x) gli articoli 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 40.

Norme di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 15 luglio 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*)

16R00441



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2016, n. 46.

Città murate della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 1° agosto 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Considerato quanto segue.

1. La presenza di mura storiche per borghi e città è una costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario rilevante del territorio. Qui, infatti, sono presenti a tutt'oggi strutture murarie di varie epoche in tutte le città capoluogo di provincia e si contano due dei quattro capoluoghi di provincia italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto.

2. L'edificazione di cinte murarie attraversa tutte le fasi della storia della Toscana. Tali edificazioni, infatti, sono presenti a partire dall'epoca etrusca e romana, nella quale l'uso della delimitazione muraria delle città prende avvio; in età medioevale, quando il ruolo difensivo delle fortificazioni murarie era essenziale e, col medesimo scopo, anche l'edificazione di castelli e torri; all'epoca dei liberi comuni, quando le città divennero luogo d'incontro e commercio e le strutture murarie, con gli edifici connessi, assunsero un prevalente ruolo di difesa della comunità nel suo complesso e quindi elemento urbanistico; infine nel Rinascimento, epoca in cui il valore architettonico si aggiunse al ruolo strategico e difensivo e si ebbero altissime espressioni di carattere progettuale.

3. Nell'800, il diffuso fenomeno di rifacimento e di innovazione urbanistica, motivato dall'espansione demografica, ebbe in Toscana il suo culmine nei lavori per Firenze capitale e condusse alla distruzione di buona parte del patrimonio murario esistente. In particolare a Firenze si registrò l'abbattimento delle mura collocate sul lato destro del fiume Arno, sostituite dai viali di scorrimento, mantenendo solo le antiche porte.

4. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario

del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell'appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per i turisti.

5. Lo stretto cronoprogramma previsto in legge ed i tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2016, rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente già fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle città toscane, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

2. Al fine della valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Toscana, la presente legge disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

3. Il complesso degli edifici di cui al comma 2 è di seguito denominato «mura storiche».

Art. 2.


Contributi

1. Per la finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum in conto capitale a favore di comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

2. I contributi sono concessi entro il limite dell'80 per cento della spesa ammissibile, e comunque non oltre il limite di euro 200.000,00 per comune, con procedura valutativa a bando.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta gli indirizzi per l'emanazione del bando per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.



Art. 3.

Domande di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dal bando, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato il progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. La domanda di concessione è presentata unitamente alla seguente documentazione:

a) il progetto definitivo o esecutivo;

b) la relazione che illustra le caratteristiche e gli effetti attesi dalla realizzazione dell'intervento in riferimento alla valorizzazione edilizia e storico-culturale dei luoghi e alla loro fruibilità;

c) il cronoprogramma dei lavori con previsione della fine degli stessi entro il 31 dicembre 2018.

3. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

4. Le domande sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale costituisce una commissione tecnica per l'istruttoria delle domande pervenute, individuando le professionalità tecniche necessarie alla valutazione delle domande e della documentazione allegata.

2. Al termine dell'istruttoria la commissione tecnica redige l'elenco delle domande ammissibili con relativo punteggio assegnato in base alla valutazione di qualità.

3. L'elenco di cui al comma 2 è approvato dell'Ufficio di presidenza che determina l'entità dei singoli contributi concessi.

Art. 5.

Criteri di priorità

1. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:

a) l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda;

b) la data d'inizio lavori;

c) la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;

d) la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;

e) la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art. 6.

Erogazione e verifica

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2016.

2. Entro il 31 gennaio 2019 i comuni beneficiari del contributo presentano l'attestazione della conclusione dei lavori entro il termine dichiarato nel cronoprogramma.

Art. 7.

Revoche

1. In caso di inottemperanza degli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. Le somme da restituire ai sensi del comma 2, possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della Regione.

Art. 8.

Collaborazione tra uffici

1. Per la costituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 4 e per lo svolgimento delle procedure di verifica di cui all'art. 6, il Segretario generale del Consiglio regionale può concordare forme di collaborazione tra gli uffici del Consiglio e gli uffici della Giunta regionale.

Art. 9.

Norma finanziaria


1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, Missione di spesa n. 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma n. 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese di investimento», correlati al capitolo del bilancio gestionale n. 10505 «Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese di investimento» per l'importo di euro 800.000,00.

2. Con susseguente variazione del bilancio del Consiglio regionale tali somme saranno iscritte in aumento alle autorizzazioni di spesa Missione n. 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma n. 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 spese di investimento, per l'importo di euro 800.000,00.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2016.

(*Omissis*).

16R00405

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2016, n. 47.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 3 agosto 2016*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della legge regionale n. 22/2015 si rende necessario modificare la legge regionale n. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorità espropriante;

2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della giunta regionale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione;

3. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all'ente quale «autorità espropriante», l'ufficio unico per le espropriazioni previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso del Presidente della Repubblica n. 327/2001. L'istituzione di tale ufficio, è presupposto indispensabile per il legittimo esercizio delle attività previste dal procedimento di espropriazione; senza la costituzione dello stesso, non può esercitarsi da parte della Regione la competenza unica in materia espropriativa;


4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;

5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale;

6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all'art. 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), con riferimento all'aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate;

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'art. 16 del Presidente della Repubblica n. 327/2001, nonché ai procedimenti espropriativi connessi alla realizzazione delle opere che, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, della legge regionale n. 22/2015, restano nella competenza della provincia o della città metropolitana di Firenze;

8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;



9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorità espropriante è già ricompresa nella formulazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 30/2005 come sostituito dall'art. 1 della presente legge;

10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla legge regionale n. 22/2015, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA

la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 30
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ)

Art. 1.

Competenza in materia di espropri.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2005

1. L'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Competenza in materia di espropri*). — 1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto all'art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Costituiscono altresì autorità espropriante:

a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2012 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 79/2012;

b) l'autorità idrica toscana di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.

4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) la Regione.».

Art. 2.

*Delega di funzioni espropriative della Regione.
Sostituzione all'art. 3 della legge regionale n. 30/2005*

1. L'art. 3 della legge regionale 30/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Delega di funzioni espropriative della Regione*). — 1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:

a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) ai consorzi di bonifica.

2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato:

a) per singoli interventi;
b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione».

Art. 3.

Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 30/2005

1. All'inizio del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale n. 30/2005 sono inserite le parole: «La Regione e».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.».

3. All'inizio del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 sono inserite le parole: «La Regione».

Art. 4.

*Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 30/2005*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità*). — 1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.



2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 1-bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1».

Art. 5.

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 30/2005.

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2005 dopo le parole: «opere di infrastrutture a rete» sono inserite le seguenti: «e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)».

2. Al comma 2 dell'art. 10 dopo le parole: «opere di infrastrutture a rete» sono inserite le seguenti: «e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale n. 35/2011».

Art. 6.

Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 30/2005.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 30/2005 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione). —

1. Nei casi di cui all'art. 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l'atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.

2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.

3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'art. 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.».

Art. 7.

*Commissione provinciale espropri.
Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2005 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato».

2. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2005 dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

«d-ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato».

Art. 8.

Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 30/2005.

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 30/2005 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis (Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 47/2016). — 1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1° agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale n. 30/2005 e alla legge regionale n. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'art. 10, commi 7 e 9, e all'art. 11-bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)».

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le commissioni espropri di cui all'art. 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono integrate con i componenti di cui all'art. 16, lettere d-bis) e d-ter), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, è sospesa l'attività delle commissioni non integrate.

3. I componenti integrati di cui al comma 1, cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, l'art. 4, il comma 4 dell'art. 6, gli articoli 7, 8, 9, 14 e 15 della legge regionale n. 30/2005.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003,
N. 67. (ORDINAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE E DISCIPLINA DELLA RELATIVA ATTIVITÀ)

Art. 11.

*Regime indennitario per la realizzazione di casse di
espansione. Modifiche all'art. 31 della legge regionale
n. 67/2003*

1. Il comma 3, dell'art. 31, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

«3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica.»

2. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 67/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2016

La Vicepresidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.

(*Omissis*).

16R00406

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 19.

**Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle
spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario
alla fondazione CIAPI.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 27 Ordinario del 13 luglio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La presente legge favorisce i processi aggregativi tra comuni aventi una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, attraverso la concessione di contributi straordinari regionali in aggiunta a quelli statali.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 143/1997

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo *una tantum* di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;

b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;


c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;

d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;

e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 143/1997 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.



3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000 abitanti.

3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 143/1997 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le finalità previste dall'applicazione del comma 3 dell'art. 10, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1.

2-ter. La spesa per il biennio 2017 - 2018 è stimata nella misura massima di euro 2.600.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l'anno 2018.

2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2017, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.600.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 300.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 300.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 2.000.000,00.

2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza:

a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.900.000,00;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 150.000,00;

c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 150.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 1.600.000,00.

2-sexies. Per gli anni successivi al 2018 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni", allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2-septies. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.».

Art. 3.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una relazione annuale dalla quale emergano lo stato di attuazione, le criticità riscontrate e i risultati degli interventi di incentivazione alla fusione dei piccoli comuni di cui all'art. 10 della legge regionale 143/1997. A tal fine, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali procedure di fusione sono state avviate e quali sono le caratteristiche degli enti oggetto di fusione;

b) in quale misura le agevolazioni previste hanno soddisfatto le richieste degli enti locali;

c) in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito alla riduzione dell'entità dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati.

2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 presentata in Consiglio sono pubblicati nel sito web del Consiglio regionale.

Art. 4.

Contributo alle spese di funzionamento della SAGA

1. La Regione, tenuto conto di quanto previsto in materia di infrastrutture nella strategia «Europa 2020», nonché di quanto stabilito nel Piano nazionale degli aeroporti approvato dal Consiglio dei ministri in data 27 agosto 2015, concede a favore della SAGA S.p.A., sulla base dei dati finanziari contenuti nel piano industriale 2015, approvato dall'assemblea della medesima società in data 7 settembre 2015, un contributo di euro 4.000.000,00 alle spese di funzionamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, già individuato quale aeroporto di interesse nazionale ed inserito nel comprehensive network delle reti europee Ten-T ai sensi



del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03 (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 4.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni Cartesio e D'Annunzio di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, la somma di euro 4.000.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo di pari ammontare alla SAGA S.p.A., quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03 (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).

Art. 5.

Contributo straordinario alla fondazione CIAPI

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l'implementazione delle attività formative dell'associazione CIAPI nell'ambito del mercato del lavoro, concede per l'esercizio finanziario 2016 un contributo straordinario alla fondazione CIAPI, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) e dell'art. 3 dello statuto fondazione CIAPI, di euro 850.000,00.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 850.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni Cartesio e D'Annunzio di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, la somma di euro 850.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo straordinario di pari ammontare alla fondazione CIAPI.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 luglio 2016

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00416

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 luglio 2016, n. 14.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 31 del 19 luglio 2016)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accantonamenti tributari


1. L'onere a carico della Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica di cui all'art. 2 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminato, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 568 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in 1.208.818 migliaia di euro per l'anno 2016, 1.301.545 migliaia di euro per l'anno 2017 e 1.304.945 migliaia di euro per l'anno 2018.

Art. 2.

Risultato di amministrazione

1. Per effetto di quanto disposto dai commi 692 e 698 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, parte della suddetta quota annua costante di cui al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»



Art. 3.

Rapporti finanziari Stato-Regione

1. A seguito di quanto definito nell'accordo tra lo Stato e la Regione siciliana, sottoscritto in data 20 giugno 2016, le entrate stimate nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 e del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, pari rispettivamente a 500.000 migliaia di euro, 1.400.000 migliaia di euro e 1.685.000 migliaia di euro, sono da iscrivere nel bilancio medesimo come entrate spettanti alla Regione siciliana a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), Titolo 1, Tipologia 103 (capitolo 1023).

2. Le somme riconosciute alla Regione per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, pari a 500.000 migliaia di euro, accantonate nel bilancio della Regione in un apposito fondo (Missione 1, Programma 3, capitolo 215741), sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 della legge regionale n. 3/2016, nella misura prevista dal comma 5 dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 4.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione di cui all'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/2016 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 5.

Modifiche al totale generale del bilancio triennale

1. L'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Totale generale del bilancio triennale*). — 1. È approvato in € 23.221.216.142,27 in termini di competenza ed in 20.381.721.000,00 di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016.

2. È approvato in € 19.919.219.675,02 in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017.

3. È approvato in € 18.114.595.361,46 in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018.».

Art. 6.

Variazioni agli allegati al bilancio della Regione

1. All'allegato 2 di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 sono apportate le modifiche di cui all'art. 4, comma 1, Tabella A, della presente legge.

2. L'allegato 3 di cui all'art. 3, lettera *c*), della legge regionale n. 4/2016 è sostituito dall'allegato 3 della presente legge.

3. All'allegato 4 di cui all'art. 3, lettera *d*), della legge regionale n. 4/2016 sono apportate le modifiche di cui all'art. 4, comma 2, Tabella B, della presente legge.

4. Gli allegati 5/a-b di cui all'art. 3, lettera *e*), della legge regionale n. 4/2016 sono sostituiti dagli allegati 5/a-b della presente legge.

5. L'allegato 6 di cui all'art. 3, lettera *f*), della legge regionale n. 4/2016 è sostituito dall'allegato 6 della presente legge.

6. L'allegato 7 di cui all'art. 3, lettera *g*), della legge regionale n. 4/2016 è sostituito dall'allegato 7 della presente legge.

7. L'allegato 8 di cui all'art. 3, lettera *h*), della legge regionale n. 4/2016 è sostituito dall'allegato 8 della presente legge.

8. L'allegato 9 di cui all'art. 3, lettera *i*), della legge regionale n. 4/2016 è sostituito dall'allegato 9 della presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 14 luglio 2016

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BACCEI

(*Omissis*).

16R00395





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 1 1 4 *

€ 3,00

